



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0018/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0284/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente
Monica Coscia - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 32632/258pf25-26/GC/PN/fm del 15 giugno 2026, depositato il 17 giugno 2026, nei confronti della società Città di Acireale 1946 SSD A RL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 17 giugno 2026, a mezzo pec, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:
- la società Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Sebastiano Grasso, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L., incolpato per: *"violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025 del Dipartimento Interregionale alla lettera A), punto 9, per non avere provveduto a trasmettere, in qualità di Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L., società già in organico al Dipartimento Interregionale nella stagione sportiva 2024/2025, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025, in favore di calciatori ed allenatori, di quanto previsto dai contratti depositati o documentazione equipollente entro il termine del 10.7.2025 ore 17:00, ai fini dell'iscrizione al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2025-2026"*.

La fase istruttoria

L'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare, iscritto in data 2 ottobre 2025 e rubricato al n. 258 pf 25-26, trae origine dalla Segnalazione della Co.Vi.So.D, in ordine al mancato adempimento della società SSD a RL Città di Acireale 1946 di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale N° 154 del 06/06/2025, in sede di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025-2026.

La documentazione acquisita agli atti del procedimento che hanno assunto particolare valenza probatoria sono: la nota del 16.7.2025 della Co.Vi.So.D, avente ad oggetto «Iscrizione campionato di Serie D Stagione Sportiva 2025-2026»; il Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025 del Dipartimento Interregionale; il foglio di censimento della Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L. per la stagione sportiva 2024/2025 e 2025/2026; le dichiarazioni liberatorie del sig. Massimo Epifani del 10.7.2025, del sig. Paolo Capogna del 9.7.2025, del sig. Gabriel Chironi del 10.7.2025, del sig. Alexandre Damcevski del 10.7.2025, del sig. Raffaele De Martino del 10.7.2025, del sig. Yann Fangwa del 10.7.2025, del sig. Francesco Manoni del 5.7.2025, del sig. Domenico Marchetti del 14.7.2025, del sig. Davide Paglia del 10.7.2025, del sig. Andrea Petta del 14.7.2025, del sig. Francesco Rodio dell'11.7.2025, del sig. Giovanni Romano del 10.7.2025, del sig. Riccardo Santovito del 10.7.2025, del sig. Gianluigi Sueva del 10.7.2025, del sig. Marcel Vasil del 10.7.2025, del sig. Alfonso Zizzania del 10.7.2025; la comunicazione a mezzo pec del Dipartimento Interregionale del 3.12.2025; il Comunicato Ufficiale n. 338/AA della F.I.G.C. del 9.2.2026; il Comunicato Ufficiale n. 525/AA della F.I.G.C. del 21.05.26; la nota del dipartimento Interregionale pervenuta in data 16.07.2026 e relativi allegati.

La fase predibattimentale

All'esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, in data 16 dicembre 2025, il sig. Sebastiano Grasso e la società Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L. hanno richiesto ed ottenuto il consenso per la definizione delle loro posizioni ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva in data 23 gennaio 2026.



In data 9.2.2026 veniva pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 338/AA della F.I.G.C., relativamente all'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedeva per la società Città di Acireale 1946 S.S.D. a R.L. l'applicazione della sanzione di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di Serie D 2025/2026. Successivamente in data 21.5.2026 mediante Comunicato Ufficiale n. 525/AA della F.I.G.C. veniva dichiarata l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L., in quanto tale società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto per l'adempimento dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, in data 17 giugno 2026, la Procura Federale notificava l'atto di deferimento alla società incolpata.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l'udienza del 9 luglio 2026.

Il dibattimento

All'udienza del 9 luglio 2026, tenutasi in modalità di videoconferenza, mediante collegamento da remoto, è comparso l'avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per la società deferita.

La Procura Federale, riportandosi agli atti, concludeva per l'affermazione della responsabilità di Città di Acireale 1946 S.S.D. a R.L. e per l'irrogazione della sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza, da scontare nel corso della stagione sportiva 2026/2027, ed euro 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00) di ammenda.

Il Tribunale ritenuto necessaria l'integrazione della documentazione agli atti della Procura., ne richiedeva alla medesima l'acquisizione presso la Co.Vi.So.D. ed il deposito sulla piattaforma del Processo Sportivo Telematico entro le ore 12:00 del giorno 23 luglio 2026, rinviando per la trattazione del procedimento all'udienza del 28 luglio 2026, con salvezza dei diritti di prima udienza e con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. c) CGS CONI.

La Procura Federale provvedeva al deposito, nei termini, della documentazione relativa alle liberatorie rilasciate dai calciatori e allenatori.

Alla successiva udienza del 28 luglio 2026, l'avv. Daniele Labianca, in rappresentanza della Procura Federale, riportandosi integralmente all'atto di deferimento, ha richiesto irrogarsi alla società Città di Acireale 1946 SSD a R.L. la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza, da scontare nel corso della stagione sportiva 2026/2027, ed euro 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00) di ammenda.

Nessuno è comparso per la società deferita.

La decisione

Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità della società deferita giacché la violazione contestata risulta fondata, in quanto documentalmente provata.

In particolare, dagli atti del procedimento risulta integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Sebastiano Grasso, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L., in virtù del rapporto di immedesimazione organica di quest'ultima.

La segnalazione della Co.Vi.So.D ha rilevato che la società Città di Acireale 1946 S.S.D. a R.L. non ha provveduto a trasmettere entro il termine del 10.7.2025 ore 17:00, quale società già in organico al Dipartimento Interregionale nella stagione sportiva 2024/2025, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025, in favore di calciatori ed allenatori, di quanto previsto dai contratti depositati o documentazione equipollente.

Tale condotta illecita ha integrato la violazione di quanto previsto alla lettera A), punto 9, del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale n. 154 del 6.6.2025, con conseguente responsabilità del sig. Sebastiano Grasso e della società Città di Acireale 1946 S.S.D. a R.L., in virtù del disposto di cui agli articoli 4, comma 1, e 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare, già agli atti della Procura risultavano depositate le liberatorie sottoscritte dal sig. Massimo Epifani del 10.7.2025, dal sig. Paolo Capogna del 9.7.2025, dal sig. Gabriel Chironi del 10.7.2025, dal sig. Alexandre Damcevski del 10.7.2025, dal sig. Raffaele De Martino del 10.7.2025, dal sig. Yann Fangwa del 10.7.2025, dal sig. Francesco Manoni del 5.7.2025, dal sig. Domenico Marchetti del 14.7.2025, dal sig. Davide Paglia del 10.7.2025, dal sig. Andrea Petta del 14.7.2025, dal sig. Francesco Rodio dell'11.7.2025, dal sig. Giovanni Romano del 10.7.2025, dal sig. Riccardo Santovito del 10.7.2025, dal sig. Gianluigi Sueva del 10.7.2025, dal sig. Marcel Vasil del 10.7.2025, dal sig. Alfonso Zizzania del 10.7.2025

La documentazione integrativa, depositata dalla Procura in data 22 luglio 2026, ha accertato come le liberatorie e documenti equipollenti (in totale 19), tra l'altro la maggior parte delle quali sottoscritte il 10 luglio 2025, quanto meno nel numero di 15 sono state depositate in data 15 luglio 2025, quindi oltre il termine prescritto.

In ordine al trattamento sanzionatorio, il comunicato ufficiale n° 154 del 06/06/2025 in sede di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025-2026 testualmente prevede che l'inosservanza del termine di adempimento prescritto dal punto 9) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, previa segnalazione della Co.Vi.So.D e su deferimento della Procura Federale, dagli Organi di giustizia sportiva, con la sanzione della inibizione a carico del Presidente della società di tre mesi e l'ammenda di € 5000,00 a



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

carico della società e la penalizzazione di due punti in classifica per ciascun adempimento, da scontarsi nel campionato di serie D 2025/2026.

Ebbene, l'inadempimento successivo alla richiesta di patteggiamento ex art. 126 C.G.S. per la società Città di Acireale 1946 S.S.D. a r.l. attiene esclusivamente all'ammenda, in quanto la medesima risulta aver scontato il punto di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza, nel corso della stagione sportiva 2025/2026.

In ordine alla misura della sanzione, non può non tenersi in considerazione l'orientamento della giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali la quale ritiene che il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente determinata e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista, (cfr. ex multis T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022, nonché CFA n. 07/CFA- 2023/2024), nel caso di specie pari ad € 5000,00 di ammenda.

Il Tribunale ritiene dunque congruo applicare una sanzione come indicata da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società Città di Acireale 1946 SSD A RL la sanzione di euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Monica Coscia

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 31 luglio 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai